

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E  
LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

(ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023)

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 5 DEL 22/02/2024**

## Sommario

Premessa.....	3
<b>CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 1-Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 - Destinatari .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 3 - Gruppo di lavoro .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 4 - Limite soggettivo dell’incentivo .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell’incentivo .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 6 - Centrali di committenza Art. 7 - Quota del 20 per cento.....</b>	<b>7</b>
<b>CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 8 - Graduazione della misura incentivante .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 9 - Disciplina delle varianti.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....</b>	<b>8</b>
<b>CAPO III Incentivo per acquisizione di servizi e forniture .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 11 - Graduazione della misura incentivante .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....</b>	<b>9</b>
<b>CAPO IV Norme comuni .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 13 - Principi in materia di valutazione.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 14 - Attività articolate e singolo.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 16 - Attività del personale dirigenziale .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 17 - Liquidazione dell’incentivo .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 18 - Informazione e confronto .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 19 - Approvazione e proprietà degli elaborati .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 21 Entrata in vigore.....</b>	<b>12</b>

## Premessa

Con il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 5/2024, si va a disciplinare la costituzione e la ripartizione del fondo “incentivo” di cui all’art. 45, comma 3 del D.lgs. 36/2023 - “Codice dei contratti pubblici” per le funzioni tecniche svolte dal personale tecnico amministrativo in forza al Consorzio.

Il Regolamento si applica alle procedure di lavori, di forniture e servizi, comprese quelle che hanno ad oggetto contratti misti. Le procedure relative ai lavori sono disciplinate dal Capo II del presente Regolamento mentre quelle per i servizi e le forniture sono disciplinate dal Capo III. In caso di contratti misti si applica la disciplina che caratterizza l’oggetto principale del contratto coerentemente a quanto disposto dall’art. 14 del Codice. 2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto, sia esso un lotto funzionale, prestazionale o quantitativo, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

## CAPO I – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1-Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all’art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall’art. 45 del Codice dei contratti pubblici e dal presente Regolamento; la disciplina dell’incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione. 2. La misura complessiva dell’incentivo è costituita da una somma **non superiore al 2%**, calcolata sull’importo dei lavori (comprensivi di oneri della

sicurezza), servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento (IVA esclusa). Nel calcolo dell'incentivo non saranno considerati i ribassi di Aggiudicazione. La somma accantonata è comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

## **Art. 2 - Destinatari**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice:

- ✓ programmazione della spesa per investimenti;
- ✓ responsabile unico del progetto;
- ✓ collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- ✓ redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- ✓ redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- ✓ redazione del progetto esecutivo;
- ✓ coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- ✓ verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- ✓ predisposizione dei documenti di gara;
- ✓ direzione dei lavori;
- ✓ ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- ✓ coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- ✓ direzione dell'esecuzione;
- ✓ collaboratori del direttore dell'esecuzione

- ✓ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- ✓ collaudo tecnico-amministrativo;
- ✓ regolare esecuzione;
- ✓ verifica di conformità;
- ✓ collaudo statico (ove necessario).

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- ✓ responsabile unico del progetto - RUP;
- ✓ soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- ✓ soggetti che collaborano con il RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento);
- ✓ soggetti incaricati della progettazione (tutti i livelli) nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- ✓ soggetti predisposti alla verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- ✓ soggetti predisposti alla direzione dei lavori (ufficio direzione lavori);
- ✓ soggetti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo e/o regolare esecuzione;
- ✓ soggetti incaricati del collaudo statico;
- ✓ i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art. 3 - Gruppo di lavoro**

1. l'Ente individua prima dell'avvio della fase di progettazione, con apposita deliberazione di deputazione Amministrativa la struttura tecnica e amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento ed identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività ad essi assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal 13 successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
  - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;

d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.

e) i lavori in amministrazione diretta.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

#### **Art. 6 - Centrali di committenza Art. 7 - Quota del 20 per cento**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto<sup>1</sup> previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

## **CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI**

### **Art. 8 - Graduatoria della misura incentivante**

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	<b>% FONDO FINO A € 1.000.000,00</b>	<b>% FONDO DA € 1.000.000,01 A € 5.000.000,00</b>	<b>% FONDO DA € 5.000.000,01 A € 25.000.000,00</b>	<b>% FONDO OLTRE I € 25.000.000,00</b>
Fino ad € 1.000.000,00	2,00%			
Da 1.000.001,00 a 5.000.000,00	2,00%	2,00%		
Da 5.000.001,00 a 20.000.000,00	2,00%	2,00%	1,70%	
Oltre € 25.000.000	2,00%	1,90%	1,70%	1,50%

<sup>1</sup> Note: L'art. 45 del Codice prevede il riconoscimento ai dipendenti della centrale di committenza di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.

## Art. 9 - Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

## Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività	percentuale
Responsabile unico progetto - RUP	30%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	2%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5%
Redazione del progetto esecutivo	11%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3%
Verifica del progetto e validazione (RUP e progettisti interni)	5%
Predisposizione dei documenti di gara (compreso procedura di affidamento e aggiudicazione)	4%
Direzione lavori	18%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
Collaudo tecnico-amministrativo (e/o certificato regolare esecuzione)	3%
Collaudi Statico	2%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

## CAPO III Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

#### Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	<b>% FONDO FINO A € 500.000,00</b>	<b>% FONDO DA € 500.000,00 A € 1.000.000,00</b>	<b>% FONDO DA € 1.000.000,00 A € 5.000.000,00</b>	<b>% FONDO OLTRE I € 5.000.000,00</b>
Fino ad € 500.000,00	2,00%			
Da 500.000,00 a 1.000.000,00	2,00%	1,80%		
Da 1.000.001,00 a 5.000.000,00	2,00%	1,80%	1,50%	
Oltre € 5.000.000	2,00%	1,80%	1,80%	1,00%

#### Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

<b>Attività</b>	<b>percentuale</b>
Responsabile unico progetto - RUP	25%
Programmazione della spesa per investimenti	4%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10%
Redazione del progetto (livello unico)	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	8%
Predisposizione dei documenti di gara (compreso procedura di affidamento e aggiudicazione)	12%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	20%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3%
Verifica di conformità	3%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

## **CAPO IV Norme comuni**

### **Art. 13 - Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;

della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;

della competenza e professionalità dimostrate;

della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile al Presidente, al Segretario Comunitario e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

### **Art. 14 - Attività articolate e singolo**

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività

### **Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività**

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un

- a) abbattimento del 20% sulla percentuale minore;
- b) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
- c) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
- d) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
- e) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice)

#### Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, fatto salvo quanto disciplinato per gli interventi finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Tale esclusione non ricomprende i titolari di P.O. responsabili di Area, inquadrati nell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

#### Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Nel caso in cui il RUP coincida con il Responsabile di Area, la determinazione della liquidazione riferita alle competenze del RUP sarà controfirmata in segno di validazione, dal Segretario Comunitario.

1. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso e/o delle singole fasi e comunque alla conclusione dell'opera/fornitura.
2. Ai fini della liquidazione il responsabile predispone una scheda (Excel) dove è indicata, per ciascun dipendente assegnatario:
  - ✓ il tipo di attività assegnata/svolta;
  - ✓ la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
  - ✓ l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

#### Art. 18 - Informazione e confronto

L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

#### Art. 19 - Approvazione e proprietà degli elaborati

Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

#### Art. 21 Entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti;

3. Il presente regolamento, viene applicato nell'ambito di affidamenti di lavori servizi e forniture successivi all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (primo luglio 2023), avviate dal giorno 01.07.2023.

4. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni, fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente.